



«TRATTAMENTI
PENSIONISTICI»

RICONGIUNZIONE -
TOTALIZZAZIONE - CUMULO

COLLEGIO DI LODI - 18 MARZO 2019



**LE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI
CASSA**

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

- ✓ PENSIONE DI VECCHIAIA
- ✓ PENSIONE DI ANZIANITÀ
- ✓ PENSIONE DI INVALIDITÀ/INABILITÀ
- ✓ PENSIONE AI SUPERSTITI

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

Vecchiaia anticipata

- Et : 67 anni
- 35 anni regolari
- Decorrenza dalla domanda

Vecchiaia reddituale

- Et : 70 anni
- 35 anni regolari
- Decorrenza dall'evento

Vecchiaia contributiva

- Et : 67 anni
- Contributi: 20 anni regolari
- Importo pari ad almeno 1,5 volte il trattamento minimo INPS
- OPPURE
- 70 anni
- 5 anni regolari
- Decorrenza dalla domanda

Modalit  di calcolo del trattamento

Vecchiaia anticipata

- Retributivo fino al 2009
- Contributivo dal 2010

Vecchiaia reddituale

- Retributivo
- (Media dei pi  elevati 30 redditi su 35)

Vecchiaia contributiva

- Contributivo
- Sommatoria dei contributi annualmente versati - rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall'Istat - moltiplicata per il coefficiente di trasformazione

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Requisiti di accesso **

- Età: 60 anni (a regime nel 2020)
- Contributi: 40 anni regolari

Normativa transitoria*

- 2019: 60 anni di età e 39 anni di contributi

Calcolo retributivo fino al 2006, contributivo dal 2007

* Fino al 2019:

- applicazione coefficienti riduzione per età e anzianità contributiva
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica

** È richiesto altresì il perfezionamento dell'ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un limite di volume d'affari ai fini IVA

PENSIONI DI INVALIDITÀ E INABILITÀ

- ✓ Capacità all'esercizio della professione è ridotta a meno di 1/3 o esclusa in modo permanente e totale.
- ✓ Almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa in caso di malattia.
- ✓ Almeno 5 anni di iscrizione in caso di infortunio.
- ✓ La pensione di invalidità spetta nella misura del 70% dell'importo spettante a titolo di pensione di vecchiaia.
- ✓ In caso non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione il calcolo della pensione è effettuato moltiplicando l'importo spettante per il coefficiente dato dal rapporto tra anni regolari e anni di iscrizione.
L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore a € 3.000,00 per le pensioni di inabilità e ad € 2.100,00 per le pensioni di invalidità.
- ✓ L'importo della pensione di invalidità viene ridotto - oltre determinati limiti stabiliti anno per anno - se il titolare ha altri redditi (lavoro dipendente, autonomo o da impresa).

PENSIONE AI SUPERSTITI – INDIRETTA E REVERSIBILITÀ

INDIRETTA

- ✓ Riconosciuto ai superstiti (moglie e figli) dell'iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione;
- ✓ Almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa.
- ✓ Viene corrisposta nella misura del 60%, se titolare il solo coniuge.
- ✓ Aggiunta del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%.
- ✓ In caso non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione il calcolo della pensione è effettuato moltiplicando l'importo spettante per il coefficiente dato dal rapporto tra anni regolari e anni di iscrizione.
L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad € 3.000,00

REVERSIBILITÀ

- ✓ Riconosciuto ai superstiti del geometra deceduto che risulti già titolare di trattamento pensionistico.
- ✓ Viene corrisposta nella misura del 60% della pensione percepita dal de cuius
- ✓ Maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%
- ✓ La **DECORRENZA** di entrambi i trattamenti è ancorata al primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.
- ✓ L'importo delle pensioni indiretta e di reversibilità viene ridotto - oltre determinati limiti stabiliti anno per anno - se il titolare ha altri redditi (lavoro dipendente, autonomo o da impresa)



**Ricongiunzione
Totalizzazione
Cumulo**

RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI

LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45

- ✓ Consente di trasferire, ai fini di un unico trattamento pensionistico, i periodi di contribuzione maturati presso gestioni previdenziali diverse.
- ✓ Il trasferimento dei contributi è oneroso e comporta il pagamento di un onere, laddove l'ammontare dei contributi trasferiti non è sufficiente a coprire il valore dell'aumento della pensione che l'interessato percepirà a seguito della ricongiunzione.
- ✓ L'onere può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.
- ✓ La domanda di ricongiunzione si può presentare una sola volta e per tutti i periodi considerati

TOTALIZZAZIONE - Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

CUMULO - Legge 11.12.2016, n.232 (legge di bilancio 2017)

- ✓ Si tratta di due istituti identici nella *ratio* perché consentono di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell'ottenimento di un'unica prestazione pensionistica. Non possono essere usufruiti in forma parziale e devono riguardare tutte le gestioni coinvolte.
- ✓ I richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico ed i periodi assicurativi non devono essere coincidenti nelle diverse gestioni. La totalizzazione ed il cumulo possono essere richiesti anche se risultano perfezionati i requisiti minimi in una delle gestioni interessate.
- ✓ Il pagamento delle prestazioni è effettuato dall'INPS, ancorché non coinvolto come gestione nei due istituti.
- ✓ Le differenze tra i due istituti riguardano i requisiti di accesso dei trattamenti e le modalità di calcolo adottate per la quantificazione delle quote.

I PERIODI COINCIDENTI TOTALIZZAZIONE/CUMULO

- ✓ Ai fini del diritto a pensione (accertamento dell'anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali.
- ✓ Ai fini della misura sono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
- ✓ La neutralizzazione dei periodi contributivi coincidenti riguarda esclusivamente l'utilizzo dei contributi ai fini della maturazione del diritto e non ai fini della misura.

TOTALIZZAZIONE

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

TRATTAMENTI CONSEGUIBILI

- ✓ Pensione di anzianità (40 anni anzianità contributiva)
- ✓ Pensione di vecchiaia (65 anni di età e 20 di anzianità contributiva)
- ✓ Pensione di inabilità
- ✓ Pensione indiretta

DECORRENZE

- ✓ Pensione di anzianità
decorre trascorsi 21 mesi
dal perfezionamento dei requisiti
- ✓ Pensione di vecchiaia
decorre trascorsi 18 mesi
dal perfezionamento dei requisiti
- ✓ Pensione di inabilità
dal mese successivo alla presentazione della domanda
- ✓ Pensione indiretta
dal mese successivo al verificarsi dell'evento

**Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto
l'ulteriore requisito della speranza di vita pari
dal 2016 a 7 mesi e nel biennio 2019-2020 12
mesi**

TOTALIZZAZIONE

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

Calcolo quota in totalizzazione

- ✓ Il calcolo della quota in totalizzazione è effettuato con il sistema contributivo sia pure corretto da una relazione matematica (algoritmo).
- ✓ E' applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito di anzianità contributiva minima previsto per la vecchiaia.

CUMULO

Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)

TRATTAMENTI CONSEGUIBILI

✓ **Pensione anticipata**

Decorrenza: dalla data della domanda se raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva



2019
42 anni e 10 mesi per gli uomini
41 anni e 10 mesi per le donne di
anzianità contributiva cumulata
+ 3 mesi finestra per entrambi i casi

✓ **Pensione di vecchiaia**

Decorrenza: dalla data del perfezionamento dei requisiti o, su richiesta, dalla domanda



2018
42 anni e 10 mesi per gli uomini
41 anni e 10 mesi per le donne di
anzianità contributiva cumulata

70 anni di età e 35 anni di anzianità
contributiva cumulata

✓ **Pensione di inabilità**

Decorrenza: dalla data della domanda



Requisiti previsti dalla gestione
previdenziale nella quale si è verificato
lo stato inabilitante

✓ **Pensione indiretta**

Decorrenza: dalla data del decesso



Requisiti previsti dalla gestione
previdenziale nella quale si è verificato
il decesso

La **pensione di vecchiaia in cumulo** è una prestazione progressiva con un primo acconto (o pro rata) liquidato dall'Inps al raggiungimento dei requisiti minimi (67 anni + 20 di contribuzione cumulata) o da altra gestione previdenziale e liquidazione successiva della quota maturata presso la Cassa secondo i propri requisiti.

CUMULO

Legge 11.12.2016, n. 232(Legge di bilancio 2017)

Calcolo quota in cumulo

Pensione anticipata: è calcolata interamente con il sistema contributivo.

Pensione vecchiaia: è calcolata con il sistema reddituale se l'anzianità maturata presso la Cassa è pari o superiore a 35 anni, con il sistema contributivo se l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore a 35 anni.

Pensione di inabilità: è calcolata con il sistema reddituale se l'anzianità maturata presso la Cassa è quella ordinaria, con il sistema contributivo se l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore.

Pensione indiretta: è calcolata con il sistema reddituale se l'anzianità maturata presso la Cassa è quella ordinaria, con il sistema contributivo se l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore.

CONFRONTO TOTALIZZAZIONE/CUMULO

Pensione anzianità/anticipata

Totalizzazione (Anzianità)

Requisiti

- 40 anni di anzianità contributiva totalizzata e 12 mesi di speranza di vita (dal 2019) (biennio 2016-2018 speranza di vita 7mesi)
- Finestra di accesso 21 mesi
- Nessuna età anagrafica

Calcolo quota

- sistema contributivo corretto dall'algoritmo
- viene applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima prevista per la vecchiaia

Decorrenza

- Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti

Cumulo (Anticipata)

Requisiti

- Dal 2019 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva cumulata per gli uomini + 3 mesi di finestra e 41 anni e 10 mesi per le donne + 3 mesi di finestra
- Fino al 2018 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva cumulata per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Calcolo quota

- Interamente contributivo

Decorrenza

Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti

CONFRONTO TOTALIZZAZIONE/CUMULO

Pensione di vecchiaia

Totalizzazione

Requisiti

- 65 anni di età e 12 mesi di speranza di vita (dal 2019)
(biennio 2016-2018 speranza di vita 7 mesi)
- Finestra di accesso 18 mesi
- 20 anni d'anzianità contributiva totalizzata

Calcolo quota

- sistema contributivo corretto dall'algoritmo.
- viene applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima prevista per la vecchiaia

Decorrenza

Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti

Cumulo

Requisiti

- 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva cumulata

Calcolo quota

- retributivo se l'anzianità contributiva è pari almeno a 35 anni
- contributivo se l'anzianità contributiva è inferiore a 35 anni

Decorrenza

- primo acconto: liquidato dall'Inps o da altra gestione (requisiti minimi Inps dal 2019 67 anni di età e 20 mesi di anzianità contributiva cumulata)
- secondo acconto liquidato dalla Cassa al raggiungimento dei propri requisiti